



Titolo

Corte federale di appello – reclamo – ammissibilità – art. 101 CGS

Descrizione

Il reclamo, presentato dal vicepresidente di una società calcistica con rappresentanza della medesima, può essere ammesso anche nella parte in cui chiede l'annullamento della decisione del Tribunale federale territoriale, riferita alla condanna di un'ammenda della società per responsabilità diretta, anche qualora il reclamo non precisi che viene presentato anche per conto della società calcistica. Si può infatti assumere che l'interessato, in ragione della sua qualifica, abbia presentato il reclamo anche per conto della società. Inoltre, l'eventuale accoglimento del reclamo con riguardo alla condanna del Vicepresidente comporterebbe la caducazione della condanna della società, la cui responsabilità non presenta un'autonoma consistenza rispetto alla responsabilità attribuita al Vicepresidente.

Stagione Sportiva

2021-2022

Numero

n. 41/CFA/2021-2022/A

Presidente

Torsello

Relatore

Tucciarelli

Riferimenti normativi

art. 101 CGS;

Provvedimenti

SEZ. UNITE - DECISIONE N. 041 CFA del 3 novembre 2020 (Sig. Gerardi Matteo-ACD Lucento)